

Più aiuti ai debitori che vanno in concordato preventivo

## **Il Decreto Sviluppo ha introdotto una revisione del sistema fallimentare: cosa cambia per il concordato preventivo?**

Lo scorso 10 settembre è entrata in vigore la riforma della Legge Fallimentare introdotta dal Decreto Sviluppo. Le novità introdotte per il concordato preventivo hanno come obiettivo quello di ampliare significativamente il ricorso allo strumento concordatario e, quindi, alla composizione negoziale della crisi. Innanzitutto, è prevista la possibilità per l'imprenditore di depositare il ricorso contenente la mera domanda: la proposta, il piano di concordato e la documentazione necessaria possono essere presentati successivamente, entro un termine compreso tra 60 e 120 giorni, fissato dal giudice. Dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, il debitore può beneficiare del blocco automatico delle azioni esecutive: ai creditori per causa anteriore non è consentito iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari né acquisire privilegi. Inoltre le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni anteriori alla pubblicazione del ricorso sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. Questa norma ha come scopo quello di consentire all'imprenditore in crisi di bloccare le azioni dei creditori "aggressivi" e predisporre con maggior serenità il piano concordatario. Il nuovo articolo 169bis della legge fallimentare disciplina poi la sorte dei contratti pendenti prevedendo che l'imprenditore può chiedere l'autorizzazione del Tribunale "a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data di presentazione del ricorso". In tal caso, il contraente in bonis ha diritto ad un indennizzo soggetto però alla falcidia concordataria. Con l'introduzione dell'art. 182 quinquies si consente al debitore che deposita il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato, previa autorizzazione del tribunale, di contrarre finanziamenti prededucibili (eventualmente garantiti da pegno o ipoteca) funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. Una disciplina specifica viene anche introdotta per i concordati con continuità aziendale, vale a dire i concordati per i quali il piano prevede la "prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore" ovvero "la cessione dell'azienda in esercizio" ovvero "il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione". In questi casi i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura e sono inefficaci eventuali patti contrari. L'impresa, in presenza di specifici requisiti, potrà partecipare a procedure di assegnazione di contratti pubblici e partecipare ad Associazioni temporanee d'impresa. Quanto agli accordi di ristrutturazione già previsti dall'articolo 182bis della legge fallimentare, sono previsti termini più vantaggiosi per il debitore per il pagamento dei creditori non aderenti: il pagamento può, infatti, essere previsto fino a 120 giorni dall'omologa per i crediti già scaduti e fino a 120 giorni dalla scadenza per i crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione. Con riguardo alla figura del professionista chiamato ad asseverare il business plan, è stabilito, una volta per tutte, che la nomina spetta al debitore. Il professionista non dovrà essere legato all'impresa né a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tale da compromettere l'indipendenza di giudizio. E', inoltre, introdotto il nuovo reato di "falso in attestazioni e relazioni" di cui risponderà il professionista che abbia riportato informazioni false od omesso di riferire informazioni rilevanti. La legge di conversione, ha, infine, completamente stravolto l'articolo 178 della "fallimentare", introducendo il concetto che l'assenza del voto da parte del creditore equivale all'assenso alla proposta concordataria, cosiddetto "silenzio assenso".

Avv. Luciana Cipolla Studio Legale La Scala